D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 30 agosto 1945)

Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 [1]

E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

(1) Articolo sostituito dall'art. unico, L. 14 febbraio 1951, n. 144.

Art. 2 [1]

L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovute a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(1) Articolo sostituito dalla L. 14 febbraio 1951, n. 144 e, successivamente, modificato dall'art. 71, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 3 [1]

La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

(1) Articolo modificato dall'art. 72, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 4

Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo

uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.